



Decreto Dirigenziale n. 69 del 27/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI ANGREI (SA) - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 111,55, CON ENTROSTANTI STRUTTURE AMOVIBILI, UBICATA IN LOCALITA' VASCA BADIA, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 10, PARTICELLA N. 23 (PARTE), AD USO RIVENDITA FIORI. DITTA MAIORINO VINCENZO - PRAT. 961 BD

IL DIRIGENTE DELL' U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso

- a. Che con istanza acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 16.12.2013, prot. n. 861137, il sig. Maiorino Vincenzo, nato ad Angri il 09.02.1953 ed ivi residente alla Via Cristoforo Colombo n. 27, C.F. MRN VCN 53B09 A294Y, chiese il rinnovo della concessione dell'area demaniale di mq. 24,60, sulla quale erano state installate delle strutture amovibili, ubicata in località Vasca Badia, individuata in catasto del comune di Angri al foglio 10, particella n. 23 (parte), ad uso rivendita di fiori;
- b. Che con nota prot. n.738947 del 04.11.2014 quest'Ufficio, nel comunicare alla ditta richiedente l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, chiese al comune di Angri ed al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno i competenti nulla osta per la concessione dell'area demaniale richiesta;
- c. Che in merito a tale istanza, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, con nota prot. n. 53 del 22.01.2015 non evase la richiesta di questo ufficio comunicando di non aver mai rilasciato alcun parere o N.O. al sig. Maiorino Vincenzo per l'area demaniale in questione, mentre il comune di Angri non diede alcun riscontro a quanto richiesto;
- d. Che questa U.O.D., al fine di verificare la possibilità di rilasciare il provvedimento di concessione, predispose in data 15.01.2015 sopralluogo tecnico di propri funzionari dal quale emerse che l'area demaniale richiesta, posta a confine della Vasca Badia, non interferiva con la funzionalità idraulica della stessa e che l'area impegnata dalle strutture precarie installate dal sig. Maiorino Vincenzo e delle circostanti aree scoperte a servizio dell'attività di rivendita di fiori svolta dallo stesso, occupavano un'area maggiore della superficie chiesta in concessione. Pertanto, per le vie brevi, fu chiesta documentazione tecnica integrativa atta a definire l'effettiva consistenza dell'area demaniale interessata dall' attività sopra citata;
- e. Che con nota del 27.01.2015 acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio al prot. n. 54033, la ditta richiedente trasmise la documentazione integrativa richiesta consistente nel rilievo dell'area demaniale interessata dall'attività commerciale esercitata. Da tale atto emergeva che la superficie complessivamente impegnata era pari a mq 111,55 di cui mq 67,80 interessata dalle strutture precarie amovibili e mq 43,75 utilizzata come area scoperta a servizio dell'attività svolta;
- f. Che questa U.O.D., con nota prot. n. 36364 del 18.01.2017, ha comunicato alla ditta Maiorino Vincenzo la opportunità di aderire alla richiesta di concessione dell'area demaniale di mq 111,55 con la prescrizione che la stessa ditta concessionaria avrebbe rimosso in tutto o in parte le opere installate sull'area demaniale nel caso le stesse avessero impedito o intralciato i lavori di espurgo e/o manutenzione della Vasca Badia ovvero la realizzazione di eventuali lavori di sistemazione idraulica della stessa. Con la medesima nota è stata chiesta la corresponsione dei canoni demaniali relativi al periodo 2015-2017 nonché l'integrazione al deposito cauzionale;
- g. Che in riscontro alla nota sopra citata la ditta Maiorino Vincenzo, con istanza del 24.01.2017 acquisita in pari data agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 49333, ha chiesto di poter rateizzare l'importo di € 4.666,00 dovuto per i canoni relativi al periodo 2015-2017 corrispondendo entro il 31.01.2017 l'importo di € 1.000,00 e entro e non oltre il 29.12.2017 la restante somma di € 3.666,00;
- h. Che questa U.O.D., in risposta alla richiesta di rateazione avanzata dal sig. Maiorino, con nota prot. n. 65083 del 31.01.2017 ha espresso il proprio assenso alle modalità di pagamento comunicate.

Considerato

- a. Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 1000,00, quota parte dei canoni demaniali dovuti per il periodo 2015-2017, codice tariffa 1518, con versamento in C.C.P. effettuato in data 27.01.2017, VCYL 0003, c/o l'ufficio postale 57/014;
- b. Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento dell'integrazione del deposito cauzionale di € 2.356,68, codice tariffa 1519, con versamento in C.C.P. effettuato in data 27.01.2017, VCYL 0003, c/o l'Ufficio postale 57/014;
- c. Che entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli;

- d. Che il sig. Maiorino Vincenzo ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- e. Che nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Sarno il cespite demaniale in argomento insiste in zone classificate con Pericolosità Idraulica " Fascia valliva" e Rischio Idraulico "Rischio medio";
- f. Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

Visto

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Delibera di Giunta regionale n. 6 del 10.01.2017;
- la Legge Regionale n. 3 del 20.01.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 20.01.2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 07.02.2017;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D., acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 24.02.2017, prot. n. 215;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento, acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 24.02.2017, prot. n. 216

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate di rilasciare alla ditta Maiorino Vincenzo, nato ad Angri il 09.02.1953 ed ivi residente alla Via Cristoforo Colombo n. 27, C.F. MRN VCN 53B09 A294Y, la concessione dell'area demaniale di mq. 111,55, ubicata in località Vasca Badia, individuata in catasto del comune di Angri al foglio 10, particella n. 23 (parte);

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione con entrostanti strutture amovibili installate sullo stesso, ad uso rivendita di fiori.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di rimuovere in tutto o in parte le opere installate sull'area demaniale nel caso le stesse impediscano o intralcino lavori di espurgo e/o manutenzione della Vasca Badia ovvero la realizzazione di eventuali lavori di sistemazione idraulica della stessa.

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2022. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione è subordinata al pagamento entro il 29.12.2017 dell'importo di € 3.666,00 quale conguaglio canoni periodo 2015-2017 e alla corresponsione annuale del canone, codice tariffa 1518 che per l'anno 2017 è stabilito in € 1.552,44, comprensivo della Tassa Regionale del 10%, e che sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 2.828,28 (€ 471,60+€ 2.356,68), già corrisposto dalla ditta, pari al doppio del canone annuo base rivalutato, codice tariffa 1519, costituito a garanzia del pagamento dei canoni e dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale vigente, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno sul C/C postale n° 21965181 oppure, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente delle Poste Italiane S.p.A. – Codice IBAN IT59A0760103400000021965181, intestati a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà della Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n.523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo;

Art.16 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 e l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.17 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.18 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.19 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.20 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.21 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.22 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al comune di Angri (SA);

In forma cartacea:

- alla ditta Maiorino Vincenzo.

Il Dirigente
Biagio FRANZA